

Civile Ord. Sez. 1 Num. 23747 Anno 2021
Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA
Relatore: VANNUCCI MARCO
Data pubblicazione: 02/09/2021

ORDINANZA

sul ricorso n. 4780/2018 proposto da:

Dawoud Antar Gamal Antar, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 145, presso lo studio dell'avvocato Fabrizio Petrarchini che lo rappresenta e difende per procura speciale alla lite estesa a margine del ricorso.

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso gli uffici l'Avvocatura Generale dello Stato che per legge lo rappresenta e difende

controricorrente

avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma depositato il 4 dicembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 settembre 2020 dal relatore Marco Vannucci

ORD
2579
2020

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto emesso il 4 dicembre 2017 il Giudice di Pace di Roma convalidò il decreto, emesso dal Questore di Roma il 30 novembre 2017 con cui si ordinò a Dawoud Antar Gamal Antar, di nazionalità egiziana: di consegnare il proprio passaporto o altro documento equipollente; di presentarsi presso l'Ufficio Stranieri della Questura di Roma nei giorni in tale atto amministrativo indicati.

2. Per la cassazione di tale decreto, Dawoud ha proposto ricorso affidato a due motivi.

3. Con ordinanza interlocutoria del 23 ottobre 2019, il Collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della Corte costituzionale relativa alla conformità agli artt. 13 e 24 Cost. dell'art. 14, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida della misura dell'obbligo di presentazione presso un ufficio della forza pubblica si svolga in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore di fiducia o, in caso di mancata nomina, di un difensore di ufficio

4. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione del diritto di difesa, previsto dall' art. 3 Cost.

In particolare, egli evidenzia l'illegittimità del provvedimento di convalida emesso nei suoi confronti stante la grave violazione del diritto di difesa; infatti, dalla disamina del fascicolo di ufficio presso la cancelleria del giudice di Pace di Roma Ufficio Stranieri non è stata rinvenuta, a differenza di quanto detto dallo stesso giudice, alcuna documentazione attestante l'avvenuta comunicazione o avviso di fissazione dell'udienza di convalida del giorno 4 dicembre 2017 diretta al difensore dello stesso.

Inoltre, al momento della notifica del provvedimento di sottoposizione alle misure accessorie al trattenimento del 30 novembre 2017, a esso ricorrente venne nominato un difensore di ufficio (avvocato Antonella D'Ovidio). Il giorno successivo, ossia il 1 dicembre 2017, esso ricorrente nominò quale suo difensore di fiducia nel procedimento di convalida l'avvocato Fabrizio Petrarchini e tale nomina venne alla cancelleria del Giudice di Pace comunicata lo stesso giorno a mezzo di telefax.

Nessun avviso dell'udienza di convalida, svoltasi il 4 dicembre 2017, venne dato al difensore di fiducia ovvero a quello designato dal Questore di Rom.

Vi è stata grave violazione del diritto di difesa dello straniero che non è stato posto nelle condizioni di avvalersi di una difesa tecnica necessaria per l'udienza di convalida, di presentare memorie e depositare documentazione idonea per provare l'illegittimità del provvedimento del Questore, al fine di scongiurare la convalida delle misure poste a suo carico.

2. Il motivo è infondato.

Sul punto si è pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 280 del 2019.

Con due ordinanze del 7 settembre 2018 la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come "t.u. immigrazione"), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), n. 2), del d.l. n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 129 del 2011, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida dell'obbligo di presentazione, in giorni e orari prestabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente "si svolga in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato, eventualmente nominato d'ufficio".

In entrambi i giudizi, i ricorrenti avevano censurato l'emissione del decreto di convalida senza il previo svolgimento di un udienza con la partecipazione necessaria di un difensore dell'interessato, affermando che una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 comma 1-*bis*, t.u. immigrazione, imporrebbe di ritenere necessaria, nell'ambito del procedimento di convalida delle misure alternative al trattamento in un centro di permanenza per i rimpatri, la celebrazione di una udienza con la partecipazione necessaria del difensore; dunque, i ricorrenti sollevavano questioni di legittimità costituzionale, ravvisando la contrarietà al disposto degli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost.

La Corte costituzionale, dopo aver ricostruito sinteticamente il quadro normativo, conviene circa l'impossibilità di ritenere, in via interpretativa, che la convalida delle misure alternative al trattenimento dello straniero debba avvenire in udienza, con la partecipazione necessaria del difensore dell'interessato.

Infatti, il censurato art. 14, comma 1-*bis*, t.u. immigrazione, prevede la facoltà per l'interessato di "presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida", delineando così un procedimento diverso e alternativo rispetto alla celebrazione dell'udienza di convalida alla presenza

del difensore, che è invece prevista per le misure, più incidenti sulla libertà personale, del trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri e dell'accompagnamento alla frontiera rispettivamente dagli artt. 14, comma 4, e 13, comma 5-*bis*, t.u. immigrazione, i quali prevedono espressamente che "l'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito".

Pertanto, risulta inequivocabile la volontà del legislatore di prevedere due distinte forme di convalida: l'una con svolgimento dell'udienza (in relazione al trattenimento e all'accompagnamento coattivo alla frontiera); l'altra, invece, con contraddittorio solo cartolare (in relazione alle misure della consegna del passaporto, dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di firma).

La Corte costituzionale sottolinea che a nulla rileva, al fine di trarre conclusioni diverse, la sinora isolata pronuncia della Corte di cassazione n. 2997 del 2018, secondo cui la convalida delle misure di cui all'art. 14, comma 1-*bis*, t.u. immigrazione dovrebbe svolgersi in udienza, atteso che tale affermazione non è specificamente motivata, né supportata dal dato testuale della disposizione in parola.

In conclusione, la Corte costituzionale afferma che «la più limitata incidenza sulla libertà personale della misura qui all'esame induce a ritenere – sulla scorta della citata sentenza n. 144 del 1997 – non incompatibile con gli artt. 13 e 24, secondo comma, Cost. il procedimento disegnato dalla disposizione censurata, che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare. Ciò anche in ragione del delimitato oggetto del giudizio di convalida, ove il giudice di pace è chiamato a verificare unicamente la sussistenza dei presupposti di adozione della misura e l'esistenza di un provvedimento di espulsione dotato di efficacia esecutiva, con il solo limite già rammentato dell'eventuale "manifesta illegittimità" di quest'ultimo e dell'eventuale sussistenza di ragioni ostative all'espulsione».

La censura del ricorrente è dunque infondata, poiché la convalida delle misure disposte dal Questore con provvedimento adottato senza la partecipazione all'udienza del ricorrente e del suo difensore, non integra una violazione del diritto di difesa dello straniero, non sussistendo per egli alcun diritto all'udienza e a un contraddittorio diverso da quello cartolare previsto espressamente dalla legge.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell'art. 13, del t.u. immigrazione, per i motivi nell'atto specificamente illustrati.

4. Il motivo, per come dedotto è inammissibile, fondandosi lo stesso sul contenuto di documenti che il ricorrente afferma non essere stati depositati nel corso del procedimento di convalida; con conseguente sostanziale irricevibilità degli stessi nel presente giudizio di legittimità.

5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese processuali liquidate in euro 2100^{3,00} per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese nella misura prenotata a debito.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1- *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 11 settembre 2020.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
N. 2-9-2020
12/09/2020
CANCELLERIA

Il Presidente
Maria Rosaria San Giorgio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale